



*Autorità Garante  
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

*La Garante*

Al Presidente del Consiglio  
Giuseppe Conte

**Oggetto: dlgs 10 agosto 2018, n. 101 - Segnalazione ex art. 3, comma 1, lettera g), l. n.112 del 2011, sulla necessità di attivare programmi formativi per sviluppare la consapevolezza digitale delle persone di minore età ai fini del consenso digitale**

Il Regolamento (UE) 2016/769 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), ha stabilito l'età a partire dalla quale sia possibile per un minorenne esprimere autonomamente il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Essa viene individuata nei 16 anni, salva la possibilità per i singoli Stati membri di fissarne una più bassa purché non inferiore ai 13 anni.

L'individuazione dell'età da considerarsi adeguata per l'espressione di un consenso libero e consapevole delle persone minorenni al trattamento dei propri dati personali sulle piattaforme web a prescindere dal consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, il c.d. 'consenso digitale', costituisce una operazione complessa e tocca interessi e diritti di molteplice natura, tutti di rilievo costituzionale e convenzionale.

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza al fine di esprimere un parere qualificato in ordine a tale delicato punto – in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 comma 3, della legge n. 112 del 2011 – ha avviato tempestivamente un dibattito trasversale. A tal fine, nel mese di aprile, ha realizzato un ciclo di audizioni che ha visto la partecipazione di esperti nei diversi settori interessati: psicologi, psichiatri, giuristi, tecnici della comunicazione, sociologi e pedagoghi. Sono stati inoltre ascoltati i rappresentanti delle principali associazioni genitoriali e le ragazze e i ragazzi stessi, tramite la Consulta dei ragazzi dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Sulla base di tale ampia consultazione l'Autorità garante ha espresso un parere, esprimendosi per la ragionevolezza dell'indicazione fornita dalla regolamentazione europea con la soglia dei 16 anni. Le ragioni che hanno condotto a tale determinazione sono esposte nel parere che si allega (All.1).

Tale parere è stato inviato, in data 23 aprile 2018, al Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché per conoscenza al Capo dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Giustizia, al Capo del Dipartimento per le politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Garante per la protezione dei dati personali, affinché fosse utilizzato nell'elaborazione dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 2016/679/UE.

In data 16 maggio 2018, un parere di analogo contenuto è stato trasmesso ai Presidenti delle Commissioni speciali per l'esame atti urgenti del Governo, istituite presso la Camera dei Deputati e il Senato, in quanto entrambe chiamate ad esprimere il proprio parere sul citato schema di decreto. Nel medesimo parere si

**U**  
AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA  
PROTOCOLLO GENERALE  
Protocollo N.0002324/2018 del 10/09/2018



esprimeva altresì la disponibilità a fornire ulteriori contributi, nelle forme dell'audizione o con altre modalità ritenute opportune.

I pareri espressi dalle suddette Commissioni hanno previsto, invece, che l'età del consenso digitale fosse modificata da 16 a 14 anni. Non emergono dal parere e dai correlati atti istruttori le ragioni di tale decisione, né è presente alcun richiamo alle raccomandazioni espresse dell'Autorità garante.

In aderenza ai pareri espressi dalle citate Commissioni speciali, la bozza di decreto sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 2018 prevedeva, diversamente da quella originariamente licenziata, l'abbassamento dell'età del consenso digitale a 14 anni.

La conseguenza che si registra è che oggi un adolescente necessita del consenso genitoriale per il trattamento dei dati personali in qualsivoglia contesto *off-line* (ad es. per l'iscrizione in palestra o per la foto di classe), mentre, nel ben più complesso universo del trattamento dei dati *on-line* possa prescindere.

Il parere di questa Autorità garante, rimarcava in seconda battuta come “spetti alle istituzioni e alle agenzie educative la predisposizione di programmi formativi idonei a costruire una adeguata consapevolezza digitale, solo attuati i quali sarà possibile immaginare una soglia per il consenso autonomo più bassa da quella stabilita a livello europeo”.

Si segnala pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g), l. n.112 del 2011, l'opportunità che l'abbassamento dell'età del consenso digitale a 14 anni disposto dal dlgs 10 agosto 2018, n. 101, sia adeguatamente compensato e accompagnato dalla predisposizione di programmi formativi specifici che assicurino una sufficiente e diffusa consapevolezza digitale delle persone minorenni, in assenza della quale si otterrebbe il solo risultato di imporre agli adolescenti gravose responsabilità e oneri conoscitivi in ordine alla tutela dei propri dati personali in un contesto, quale quello digitale, di difficile percezione e comprensione anche per gli adulti.

Si rappresenta altresì che la richiesta di sviluppare programmi di potenziamento delle competenze digitali al fine di rendere bambini e ragazzi cittadini digitali critici e consapevoli è ribadita anche dalla Raccomandazione del Consiglio europeo sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente, adottata nel maggio 2018 (Punto 4 dell'allegato alla Raccomandazione).

Con l'auspicio che il Governo possa dar seguito a tale segnalazione e nello spirito di collaborazione inter-istituzionale che contraddistingue il lavoro di questa Autorità, si manifesta la disponibilità a fornire ulteriori contributi, ove ritenuti utili.

*cordialmente*

Filomena Albano